

AVVISO

REGOLAMENTO (UE) 2024/573 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 7 FEBBRAIO 2024 SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA (UE) 2019/1937 E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 517/2014 (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE)

Roma, 19 marzo 2024 - Si segnala la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L del 20 febbraio 2024, del Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 e prevede all'art. 1 quanto di seguito riportato:

- a) disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprende l'uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate;
- b) impone condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura e l'uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
- c) impone condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra;
- d) stabilisce limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi;
- e) stabilisce norme in materia di comunicazione.

Il citato Regolamento si applica:

- ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e III, da soli o come miscele contenenti tali sostanze;
- ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

Per l'attuazione di quanto sopra descritto, la Commissione ha integrato nella banca dati TARIC, nuovi certificati di cui alla tabella seguente. L'operatore economico, al fine della corretta compilazione della dichiarazione doganale, deve indicare obbligatoriamente, sotto la propria responsabilità, uno dei seguenti codice documento:

	Descrizione (Reg. n. 517/2014)	Nuova descrizione (Reg. 2024/573)	Commenti
Y955	Merci diverse da quelle soggette ai divieti di importazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014	Merci importate a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573	Y955 è utilizzato per la conformità all'articolo 4.6 (distruzione dei sottoprodotti). I codici "ex" sono tutti coperti da Y160 .
Y986	Esenzione dal divieto di importazione ai sensi dell'articolo 11.1 e 11.2 del regolamento (UE) n. 517/2014	Esenzione dal divieto di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/573	Ciò riguarda solo i prodotti e le apparecchiature, non le sostanze.
Y926	Merci diverse da quelle soggette ai divieti di importazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014		Y926 non è più utilizzato e viene sostituito da Y160
Y054	Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014	Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/573	
Y053	Merci non interessate dalle prescrizioni in materia di etichettatura dei gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014		Y053 non è più utilizzato e viene sostituito da Y160
C057	Copia della dichiarazione di conformità - Opzione A, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione	Le disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014 sono le stesse di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 2024/573 Ciò significa che i certificati possono rimanere invariati.	

	Descrizione (Reg. n. 517/2014)	Nuova descrizione (Reg. 2024/573)	Commenti
C079	Copia della dichiarazione di conformità - opzione B, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione	Le disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014 sono le stesse di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 2024/573. Ciò significa che i certificati possono rimanere così come sono.	
C082	Copia della dichiarazione di conformità - Opzione C, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione	Le disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014 sono le stesse dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573. Ciò significa che i certificati possono rimanere così come sono.	
Y120	Impresa che importa meno di 100 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi all'anno ed è esentata dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato dell'UE a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 517/2014	Le imprese che importano meno di 10 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi, all'anno, contenute in apparecchiature o prodotti sono esentate dalle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573)	
Y950	Merci diverse dalle apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi, quali definite all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014.		Y950 non viene più utilizzato e viene sostituito da Y160

	Descrizione (Reg. n. 517/2014)	Nuova descrizione (Reg. 2024/573)	Commenti
Y125	Importazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014 relativo alla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato dell'UE	Importazione di cui all'articolo 16.1 del regolamento (UE) 2024/573 relativo alla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato dell'UE	
Y951	Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a f), del regolamento (UE) n. 517/2014	Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16.2, lettere a), b), d), e), del regolamento (UE) 2024/573.	Viene creato un nuovo certificato, Y972 , per l'esenzione 16.2(c) (cfr. seconda tabella)
Y956	Merci diverse da quelle che rientrano nella riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato dell'UE di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 517/2014		Y956 non è più utilizzato e viene sostituito da Y160
Y123	Impresa registrata a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 e dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione	Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573	
Y124	Impresa che importa una quantità di gas		Questo certificato non sarà più utilizzato per il

	Descrizione (Reg. n. 517/2014)	Nuova descrizione (Reg. 2024/573)	Commenti
	<p>fluorurati a effetto serra all'anno inferiore a quella specificata all'articolo 19.1 per le importazioni alla rinfusa e all'articolo 19.4 per le importazioni di prodotti e attrezzature, e pertanto non è soggetta all'obbligo di registrazione a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 517/2014 e dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione</p>		<p>regolamento (UE) 2024/573.</p>
Y976	<p>Merci diverse da quelle soggette all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1191/2014, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione.</p>		<p>Y976 non viene più utilizzato e viene sostituito da Y160</p>

1. I nuovi certificati TARIC proposti sulla base del regolamento (UE) 2024/573

Codice TARIC doct	Im/ex	Base giuridica	Descrizione:	Commenti
Y160	IM EX	Tutte le disposizioni	Merci diverse da quelle che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/573	Y160 sarà dichiarato per tutti i casi di codici "ex". È più probabile che si verifichino all'esportazione che all'importazione perché le dichiarazioni saranno limitate a 8 cifre.
Y152	IM	Articolo 11.1 Deroga per la riparazione:	Esenzione dal divieto di importazione, concessa per la riparazione o la manutenzione di attrezzature esistenti, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/573	In deroga al primo comma, l'immissione sul mercato di parti di prodotti e apparecchiature necessarie per la riparazione e la manutenzione delle apparecchiature esistenti elencate nell'allegato IV è consentita a condizione che la riparazione o la manutenzione non comporti: (a) un aumento della capacità del prodotto o dell'apparecchiatura; (b) un aumento della quantità di gas fluorurati a effetto serra contenuti nel prodotto o nell'apparecchiatura; o e) un cambiamento nel tipo di gas fluorurato a effetto serra utilizzato che porterebbe ad un aumento del potenziale di riscaldamento globale del gas fluorurato a effetto serra utilizzato.

Codice TARIC doct	Im/ex	Base giuridica	Descrizione:	Commenti
Y154	IM EX	Articolo 11.3 Esenzione per-i contenitori non ricaricabili per gas fluorurati a effetto serra per usi di laboratorio o di analisi	Esenzione dal divieto di importazione/esportazione di contenitori, non ricaricabili o privi di disposizioni di riempimento, per gas fluorurati a effetto serra, vuoti o riempiti in tutto o in parte, per usi di laboratorio o a fini di analisi a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573	Oltre ai divieti di immissione sul mercato di cui all'allegato IV, punto 1, l'importazione, la successiva fornitura o messa a disposizione di altre persone all'interno dell'Unione a titolo oneroso o gratuito, l'uso o l'esportazione di contenitori non ricaricabili per i gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, vuoti, riempiti in tutto o in parte. Tali contenitori possono essere immagazzinati o trasportati solo per il successivo smaltimento. Il presente paragrafo non si applica ai contenitori per usi di laboratorio o a fini analitici di gas fluorurati a effetto serra.
C045	IM	Articolo 11.4 Gas alla rinfusa "Dichiarazione di conformità dell'intenzione di ricaricare" disposizioni vincolanti per la restituzione del contenitore ai fini del riempimento"	Prove allegate alla dichiarazione di conformità, che confermano l'accordo vincolante per la restituzione dei contenitori ai fini del riempimento (articolo 11.4 del regolamento (UE) 2024/573)	Le imprese che immettono sul mercato contenitori ricaricabili per gas fluorurati a effetto serra presentano una dichiarazione di conformità che comprenda prove dell'esistenza di disposizioni vincolanti per la restituzione di tali contenitori ai fini del riempimento, in particolare l'identificazione dei soggetti interessati, dei loro impegni obbligatori e delle pertinenti disposizioni logistiche. Tali disposizioni sono vincolanti per i distributori dei contenitori ricaricabili

Codice TARIC doct	Im/ex	Base giuridica	Descrizione:	Commenti
				per i gas fluorurati a effetto serra all'utilizzatore finale.
Y972	IM	Articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/573	Esenzione dalla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato in virtù dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/573	
Y162	IM EX	Articolo 22.1: secondo comma.	Esenzione dalla presentazione di una licenza valida alle autorità doganali per l'importazione o l'esportazione di prodotti e attrezzature che sono effetti personali (articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento 2024/573...)	
Y161	EX	Articolo 22.3: secondo comma	Esenzione dall'esportazione divieto a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/573.	Il divieto di esportazione non si applica alle attrezzature militari e ai prodotti e alle attrezzature che possono essere immessi sul mercato dell'Unione conformemente all'allegato IV
Y163	IM/EX	Articolo 23, paragrafo 3, lettera c)	Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati nei prodotti e nelle apparecchiature	la massa netta di gas fluorurati a effetto serra caricati nei prodotti e nelle apparecchiature
Y121	IM/EX	Articolo 23, paragrafo 3, lettera c)	Tonnellate di CO2 equivalente di GAS sfusi e GAS contenuti in prodotti o apparecchiature e loro parti	Le tonnellate di CO2 equivalente dei GAS sfusi e dei GAS contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature e loro parti

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2024/573 di cui al link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R0573>.